

Silvio Pascucci
AVVOCATO | CONSULENTE LEGALE

Socio SIEDAS
Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo

A Via Piave n. 66 - 00187 Roma

Italian Representative IICAUE 2025
P +971.4.3216260
A 48 Burj Gate, 10th Floor, Downtown, Dubai (EAU)
A 7th Floor - CI Tower - Khalidiya Area - Abu Dhabi

SENTENZA TAR MARCHE N. 1004/2025 - RILIEVI SISTEMICI PER IL SETTORE AFAM E PER L'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 83/2024

La sentenza del TAR Marche n. 1004/2025 (reg. ric. 00645/2025) affronta per la prima volta in giurisprudenza l'istituto dello scambio di sede dei docenti AFAM introdotto dall'art. 4, comma 10, del D.P.R. 83/2024 (Regolamento sul reclutamento AFAM), attuato tramite la Nota MUR n. 8936/2025.

Il caso riguarda il diniego, da parte del Conservatorio G. Rossini di Pesaro, dell'istanza congiunta di scambio tra i prof. Antonio e Matteo Calosci, entrambi docenti del settore artistico disciplinare AFAM/06 – Violino.

Il TAR accoglie il ricorso, annullando gli atti e ordinando una nuova valutazione entro 30 giorni.

La decisione ha un rilievo sistematico per tutto il comparto AFAM, ponendo principi destinati a costituire *leading case* per le future applicazioni dell'istituto.

2. Le questioni affrontate dal TAR

2.1. Natura dello scambio di sede e ambito del potere delle istituzioni

Il TAR chiarisce che lo scambio di sede non è una mobilità ordinaria ex D.Lgs. 165/2001, ma presenta “profili peculiari” che giustificano la giurisdizione del giudice amministrativo, infatti, l'utilizzo del D.P.R. del verbo “possono disporre” implica l'esistenza di un potere valutativo da parte delle amministrazioni, tuttavia, tale potere non è da intendersi come indiscriminato, lo stesso, infatti, deve collocarsi necessariamente entro i confini della programmazione triennale vigente. Il TAR statuisce infatti che: *“Gli istituti interessati [...] operano valutazioni discrezionali [...] ma tali valutazioni devono essere ancorate agli atti programmati vigenti”*.

2.2. La discrezionalità non è arbitrio

Con la sentenza in questione il TAR ha respinto la tesi del Conservatorio di Pesaro secondo cui lo scambio sarebbe liberamente negabile. Secondo il giudice amministrativo, infatti, il potere sull'eventuale diniego allo scambio di sede è vincolata alla programmazione triennale vigente, e, non è consentito negare lo scambio sulla base di

ipotesi future non ancora formalizzate: “Il Consiglio Accademico non poteva fondare il diniego su una mera ipotesi di futura riorganizzazione non prevista negli atti programmatori 2024–2027”

3. I principi pronunciati enunciati dalla sentenza

Centralità della programmazione triennale (PTFP/P.I.A.O.)

Il TAR nella pronuncia in questione ha stabilito che una cattedra può dirsi sopprimibile soltanto se la soppressione è stata formalmente prevista nel PTFP o nel PIAO vigenti e quando la stessa è stata adottata con deliberazione del Consiglio Accademico. **È un passaggio di enorme rilievo: i Consigli Accademici non possono più utilizzare la nozione di ‘fabbisogno’ in modo elastico, ma devono rispettare l’esatto contenuto del piano triennale.**

L’obbligo di permanenza quinquennale nella prima sede di servizio non si applica allo scambio di sede

Il TAR, con la pronuncia in questione, ha di fatto confermato, dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 83/2024, che l’obbligo di permanenza quinquennale non può ostacolare lo scambio di sede e che le clausole contrattuali stipulate prima del D.P.R. 83/2024 non possono prevalere sulla norma sopravvenuta e dunque lo scambio “alla pari” non pregiudica le finalità di stabilità dell’offerta formativa. Il TAR ha infatti statuito che: “*La normativa sopravvenuta non fa salve le clausole contrattuali previgenti: l’obbligo quinquennale viene meno.*”

Divieto di valutazioni di opportunità didattico-organizzativa non previste dalla legge

Il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro aveva fondato il diniego giustificandolo sulla riduzione degli studenti di violino, sulla possibile futura chiusura o conversione della cattedra e sul presunto rischio di danno erariale.

Il TAR ha di fatto bocciato tutte le argomentazioni poste a giustificazione del diniego dal Conservatorio di Pesaro in quanto quelle poste in essere dal Conservatorio solo valutazioni prove di fondamento normativo e che non rientrano negli elementi che la normativa richiede per lo scambio di sede.

Il TAR Marche ha infatti espressamente statuito che: “[...] la soppressione di una cattedra va formalizzata nel Piano triennale.”

La sentenza costituisce il primo precedente nazionale sull’istituto dello scambio di sede, con evidenti ricadute sul funzionamento dei Consigli Accademici, i quali, non potranno più negare un nulla osta con argomenti legati a “strategie interne” non formalizzate, dovranno adottare deliberazioni coerenti con il PTFP vigente e dovranno altresì produrre motivazioni analitiche e documentate in caso di diniego.

La sentenza TAR Marche n. 1004/2025 rappresenta un precedente fondamentale per l'attuazione del D.P.R. 83/2024. **Essa introduce una vera garanzia di legalità nelle procedure di scambio di sede, ponendo limiti chiari alla discrezionalità delle istituzioni e rafforzando i diritti del personale docente.**

Roma, 09 dicembre 2025

Avv. Silvio Pascucci

Silvio Pascucci
AVVOCATO